

Convenzione per le prestazioni medico-legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria ASL n. 6 Medio Campidano

e

il Direttore della Casa di Reclusione di Is Arenas - Arbus

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 che, in attuazione dell'art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce le modalità e i criteri e le procedure per consentire il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all'interno del circuito della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile al Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che il personale medico dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, fino al trasferimento del medesimo e delle relative risorse finanziarie al Servizio sanitario nazionale previsto dal succitato decreto 1 aprile 2008, forniva prestazioni medico-legali nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi della Legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che alla data di entrata in vigore del decreto 1 aprile 2008 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la giustizia minorile risultano privi di un autonomo servizio sanitario;

RITENUTO che occorre assicurare la continuità delle prestazioni medico-legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;

stipulano e convengono quanto segue:

L'Azienda Socio Sanitaria Locale 6 Medio Campidano, (cod. fiscale / P.I 03990320925) in persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri alla via Ungaretti n. 9, attraverso proprio personale medico sottoindicato, garantisce le seguenti prestazioni medico-legali a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria a titolo gratuito sulla base delle indicazioni e delle procedure previste in materia dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile (dai Provvedimenti regionali

dell'Amministrazione penitenziaria e dai Centri per la Giustizia minorile):

1. la richiesta alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente di accertamento delle condizioni di idoneità del servizio, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
2. la partecipazione alla Commissione medica ospedaliera, in qualità di componente, nei casi indicati dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in rappresentanza dell'Amministrazione della giustizia;
3. le certificazioni relative ai periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità causata da uno stato di malattia o convalescenza conseguente a causa di servizio.

Elenco del personale medico individuato per le prestazioni medico-legali

- Dott. Andrea Melis
- Dott.ssa Luisella Sardu
- Dott.ssa Michela Pintor

Il predetto elenco può essere modificato con il consenso delle parti.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ed è immediatamente efficace.

Sono escluse spese contrattuali.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto li _____

Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano

Dott. Giorgio Carboni

Il Direttore della Casa di Reclusione di Is Arenas – Arbus

Dott.ssa Elisa Milanese